

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1725

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRUSO, PALLANTI, CIMA, DIAZ, CAVICCHIOLI,
SOSPIRI, BIONDI, FACCHIANO**

Presentata il 21 ottobre 1987

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, nel corso della IX legislatura la Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge di riforma delle pensioni aveva approvato, in sede referente, un testo unificato per il quale l'Assemblea aveva poi deciso l'assegnazione alla Commissione stessa in sede redigente. L'anticipato scioglimento delle Camere aveva impedito l'ulteriore cammino della riforma, ma la manifestazione di larghe convergenze, pur con riserve presentate dai diversi gruppi in ordine a singole questioni, rappresenta pur sempre un atto politico di particolare rilievo, la cui valenza non deve essere dispersa.

Una soddisfacente convergenza di intenti era stata espressa, in modo particolare, per due « titoli » della riforma: quello relativo alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi e quello relativo

alla ristrutturazione dell'INPS. Con il presente progetto di legge i gruppi firmatari intendono affrontare quest'ultimo tema, da tutti ritenuto di particolare urgenza al fine di conferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale quella struttura, quella autonomia e quella responsabilità ritenute più funzionali ai fini dello svolgimento del suo servizio e pregiudiziali anche ai fini della realizzazione della più generale riforma dell'ordinamento pensionistico.

Il testo che presentiamo è da considerarsi valido documento di lavoro e di confronto tra le parti ed il lungo e documentato dibattito svoltosi nella precedente legislatura renderà sicuramente più agevole l'ulteriore approfondimento delle soluzioni in esso prospettate, ai fini del raggiungimento di una comune posizione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

ART. 1.

(Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza dell'efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza dell'attività dell'Istituto.

ART. 2.

(Organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) i comitati amministratori delle gestioni, Fondi e casse;
- 5) i comitati regionali;
- 6) i comitati provinciali;
- 7) il collegio dei sindaci ».

ART. 3.

(Presidente).

1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 sono sostituiti dai seguenti:

« 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;

3) predisporre l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli organi suddetti ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto ».

2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, può delegare la legale rappresentanza dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento ».

3. Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 639, è abrogato.

ART. 4.

(Composizione del consiglio di amministrazione).

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. - 1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità.

2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative.

3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro ».

2. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue la sua attività sino alla scadenza del mandato.

ART. 5.

(Competenze del consiglio di amministrazione).

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - 1. Il consiglio di amministrazione dell'INPS ha i seguenti compiti:

1) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di

nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

2) nominare due vice presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

3) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;

4) fare la proposta per la nomina e per il trattamento economico del direttore generale;

5) designare, su proposta del direttore generale, il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;

6) approvare, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, ivi compresa quella della dirigenza e fare la proposta per la nomina dei dirigenti generali;

7) delegare proprie attribuzioni, nell'ambito di criteri generali predeterminati, agli altri organi centrali e periferici dell'Istituto e deliberare il regolamento per il funzionamento degli organi di amministrazione nei limiti e nel rispetto dei poteri attribuiti ad altri organi;

8) approvare, sulla base di un programma pluriennale, le direttive e gli obiettivi generali dell'attività e del funzionamento dell'Istituto ed i piani operativi finalizzati al raggiungimento dei predetti obiettivi;

9) approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

10) approvare i regolamenti non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi, nonché le condizioni e le tariffe relative alle assicurazioni facoltative o a particolari rami assicurativi, ivi compresi i fondi integrativi gestiti e la disciplina delle rateazioni contributive;

11) approvare il piano degli investimenti delle risorse finanziarie delle gestioni amministrate;

12) approvare la regolamentazione di massima delle convenzioni che si rendano necessarie per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, determinando i limiti entro i quali gli organi e i dirigenti dell'Istituto medesimo possono decidere in materia;

13) approvare la regolamentazione per l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché la loro eventuale trasformazione e determinare i relativi indirizzi e criteri;

14) approvare, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il regolamento organico e di fine servizio del personale, ivi compresa la dirigenza, prevedendo profili professionali ad integrazione di quelli previsti, per il comparto, dall'articolo 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

15) approvare il regolamento amministrativo contabile per la disciplina delle procedure per gli appalti e le forniture e la stipulazione dei contratti in genere, stabilendo i limiti, anche di spesa, entro i quali gli organi centrali e periferici dell'Istituto e i dirigenti sono competenti a decidere in materia e prevedendo modalità di attuazione che, anche in deroga alle vigenti disposizioni, tengano conto della peculiarità delle funzioni e dell'organizzazione amministrativa dell'Istituto;

16) approvare il regolamento dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra le gestioni amministrative dall'Istituto;

17) deliberare sulle questioni di massima concernenti l'interpretazione delle vigenti disposizioni e pronunziarsi sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal comitato esecutivo e dagli organi collegiali dell'Istituto, dal presidente o dal direttore generale;

18) deliberare la costituzione di commissioni consiliari, anche a carattere temporaneo, con compiti istruttori e di studio di particolari e determinate questioni;

19) approvare, sentite le organizzazioni sindacali, l'ordinamento dei servizi dell'Istituto, compresa la determinazione delle unità organiche e l'istituzione di uf-

fici periferici, anche in deroga al primo comma dell'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle relative competenze;

20) esercitare le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e regolamenti.

2. La deliberazione di cui al numeri 1) è assunta con le modalità previste all'articolo 5; quelle di cui al numeri 3) con le modalità previste agli articoli 6 e 12 del presente decreto.

3. Le deliberazioni di cui ai numeri 2) e 4) sono assunte a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio di amministrazione ».

ART. 6.

(Composizione del comitato esecutivo).

1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto, oltre che dal presidente medesimo e dai due vice presidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

1) sette consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi ».

ART. 7.

(Competenze del comitato esecutivo).

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Il comitato esecutivo, nell'ambito dei criteri generali e

dei regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione, esercita le funzioni ed assume i provvedimenti attinenti all'organizzazione delle strutture aziendali e del personale, alla acquisizione delle risorse strumentali, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione e la trasformazione di immobili.

2. In particolare:

a) esamina i bilanci consuntivi con gli stati patrimoniali ed i bilanci preventivi di tutte le gestioni dell'Istituto, corredate dalle relazioni del presidente, del direttore generale e dal parere dei comitati amministratori delle gestioni e di quelli preposti a fondi o casse, nonché i bilanci preventivo e consuntivo generali con lo stato patrimoniale generale dell'Istituto da sottoporre a deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) delibera l'impiego dei fondi disponibili delle gestioni dell'Istituto, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in attuazione del piano degli impieghi dallo stesso deliberato, sentito il parere dei comitati delle gestioni, fondi o casse, secondo le rispettive competenze;

c) esamina, almeno trimestralmente, l'andamento della gestione finanziaria dell'Istituto e lo stato di attuazione della programmazione proponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali adeguamenti;

d) esamina e delibera sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle gestioni assicurative dell'Istituto;

e) determina il numero degli addetti a ciascun ufficio nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal consiglio di amministrazione;

f) disciplina la materia delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'INPS;

g) disciplina la materia dell'inquadramento dei datori di lavoro ai fini pre-

videnziali e decidere, in via definitiva, i relativi ricorsi;

h) decide in via definitiva i ricorsi che non siano direttamente attribuiti alla competenza degli altri organi dell'Istituto;

i) delibera sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Istituto e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse;

l) delibera, su proposta del direttore generale, i seguenti provvedimenti in materia di personale:

1) accesso alla dirigenza e promozioni a dirigente superiore;

2) indizione dei concorsi ed approvazione delle graduatorie dei concorsi stessi;

3) equo indennizzo;

4) comandi e distacchi presso altre pubbliche amministrazioni sia in Italia che all'estero e utilizzazione per lo studio di progetti speciali, anche mediante il collocamento del personale interessato fuori dei quadri organici;

5) dispensa dal servizio per motivi di salute;

6) riassunzioni in servizio;

7) sospensione dalla qualifica e rimozione dall'impiego a seguito di procedimento disciplinare;

m) delibera, sentiti i comitati delle singole gestioni, fondi o casse, la costituzione dei fondi di riserva previsti da legge o da regolamenti, nonché i criteri direttivi generali per gli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle varie gestioni secondo il piano approvato dal consiglio di amministrazione;

n) coordina e armonizza l'azione degli organi preposti alle varie gestioni e dei comitati regionali e provinciali pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esamina le periodiche relazioni sull'attività dei comitati allo scopo di coordinare

gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunciarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali;

o) esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi o da regolamenti o che comunque non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.

3. Il comitato esecutivo, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, può delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici nonché a dirigenti dell'Istituto ».

ART. 8.

(Procedure di controllo).

1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che esercita le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto.

2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi per l'esercizio del potere di controllo di cui al comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione.

4. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente

indicate le norme di legge che si ritengono violate.

5. Trascorso tale termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce alle Camere sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato.

9. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

ART. 9.

(Controllo sui bilanci).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

ART. 10.

(Collegio dei sindaci).

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Il collegio dei sindaci esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Istituto e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi riferendone al consiglio di amministrazione.

3. Il collegio sindacale è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale.

4. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

5. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

6. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci. Il presidente può scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

7. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studi o consulenza.

8. Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

10. I componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti

lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

11. Al collocamento fuori ruolo a norma del presente articolo si provvede nelle forme previste, per le varie qualifiche, dalle disposizioni vigenti.

12. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente articolo.

ART. 11.

(Sospensione delle esecuzioni delle decisioni adottate dai comitati centrali).

1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, come l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione.

2. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

ART. 12.

(Responsabilità degli amministratori e dei funzionari).

1. Gli organi e i funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rispondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle rispettive ammissioni, solo in caso di dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

ART. 13.

(Direttore generale).

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il direttore generale dell'Istituto: sovrintende all'organizzazione e all'attività dell'Istituto, assicurandone (nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione) l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta, e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottata.

2. Il direttore generale formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

3. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione. L'incarico è fissato in un quinquennio e non può essere rinviato per più di una volta.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario ».

2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'ente. Nei confronti dei vicedirettori generali dell'ente è conservata *ad personam* la posizione funzionale ricoperta nel preesistente ordinamento nonché, in aggiunta al trattamento spettante in ragione della qualifica, di dirigente generale, un assegno pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio iniziale tabellare del direttore generale decurtato del 5 per cento e lo stipendio iniziale tabellare della predetta qualifica, riferito alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Competenze dei dirigenti).

1. Ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano l'accesso, lo stato giuridico ed il trattamento economico della dirigenza pubblica, i dirigenti dell'Istituto, nelle materie attribuite alle unità centrali o periferiche cui sono preposti, hanno competenza generale ed esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, assicurando, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione.

2. I dirigenti sono responsabili dell'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché del buon andamento delle strutture e degli uffici cui sono preposti, in osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima deliberati dal consiglio di amministrazione; rispondono dei risultati conseguiti secondo le linee di

programmazione e controllo dell'ente stabilite dai competenti organi.

3. I dirigenti preposti a compiti ispettivi e di verifica, di studio, ricerca ed elaborazione di progetti, sono responsabili delle funzioni ad essi affidate.

4. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente e con un'anzianità minima di tre anni nella qualifica inferiore. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.

5. Per gli istituti accessori e per i compensi finalizzati al miglioramento dell'efficienza dell'Istituto, si applicano le disposizioni vigenti per la generalità del personale.

ART. 15.

(Difesa legale).

1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni può essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.

ART. 16.

(Emanazione dei regolamenti).

1. I regolamenti previsti dal presente capo sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

ART. 17.

(Progetti speciali).

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ad impegni di particolare rilievo derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero motivati dalla necessità di soddisfare particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, elabora progetti permanenti e progetti a termine finalizzati a tali scopi, da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro. L'Istituto definisce le modalità per l'attuazione dei progetti medesimi e per le connesse verifiche anche ai fini della corresponsione dei relativi compensi che sono posti a carico di un apposito fondo di incentivazione alimentato da una quota dello 0,10 per cento del totale delle spese indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative a quanto previsto dal presente articolo sono sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

ART. 18.

(Gestione finanziaria e patrimoniale).

1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni pre-

videnziali e assistenziali ad esso affidate, come è unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'ente.

2. Le gestioni di cui al comma 1 riguardano i seguenti comparti omogenei: gestione dei lavoratori dipendenti, gestione dei lavoratori artigiani, gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gestione degli esercenti attività commerciali, gestione degli interventi a carico dello Stato.

3. Per ogni esercizio finanziario l'INPS è tenuto a compilare entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.

4. Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrative, il preventivo economico e il conto consuntivo. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dello esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo.

5. Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Gli articoli 48 e 50 del citato decreto sono abrogati.

6. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, è a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.

ART. 19.

(Fondi dei lavoratori dipendenti).

1. Nell'ambito del comparto omogeneo riguardante la gestione dei lavoratori di-

pendenti, di cui all'articolo 18, sono istituiti i fondi di cui ai successivi articoli 20 e 22. In tale ambito il consiglio di amministrazione può deliberare l'utilizzazione, senza corresponsione di interessi, degli eventuali avanzi di gestione dei fondi predetti.

ART. 20.

(Composizione del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti).

1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è presieduto dal vicepresidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione.

ART. 21.

(Competenze del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti).

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, correlati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di ammi-

nistrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

4) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione;

5) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

6) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS ».

ART. 22.

(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di « Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ».

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività e eroga le relative prestazioni.

3. Il bilancio della gestione è articolato in evidenza contabile separata per ciascuna gestione interessata.

ART. 23.

(Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 22 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale eletto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, scelti dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

ART. 24.

(Competenze del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 23 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui al successivo articolo 46;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione, nonché quelli avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione salariale e autorizzare le proroghe dei trattamenti stessi;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione INPS.

ART. 25.

(Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 26.

(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 25 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministra-

zione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, due rappresentanti dei mezzadri e coloni, un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria designati dalle associazioni di categoria più rappresentative e nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

RT. 27.

(Competenze del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 26 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 46;

c) fare proposte in materia di contributi a prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, ai sensi della precedente lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

e) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 28.

*(Gestione speciale
per l'assicurazione degli artigiani).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ».

2. Alla gestione di cui al comma 1, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 29.

(Composizione del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 28 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

ART. 30.

(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 29 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministra-

zione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 46;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo ai sensi della precedente lettera c) i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

e) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi davanti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 31.

(Gestione speciale di previdenza degli esercenti attività commerciali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ».

2. Alla gestione di cui al comma 1, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico tutte le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 32.

(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale di previdenza per gli esercenti attività commerciali).

1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 31 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

ART. 33.

(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza per gli esercenti attività commerciali).

1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 32 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 46;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo ai sensi della precedente lettera c) i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

e) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

ART. 34.

*(Gestione degli interventi
a carico dello Stato).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, è istituita presso l'INPS la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota degli oneri dell'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalle gestioni di cui ai precedenti articoli e gli altri interventi a carico dello Stato la cui gestione sia affidata all'INPS;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori e gli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e per i trattamenti speciali di disoccupazione di

cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati.

4. Alla gestione è trasferito l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate alleate e presso l'UNRRA.

5. La quota di concorso dello Stato agli oneri di cui alle lettere c) e d) del comma 3 è stabilita annualmente con legge, con particolare riferimento al costo delle pensioni integrate al minimo attribuite con meno di 15 anni di contribuzione.

6. I bilanci preventivo e consuntivo della gestione di cui al comma 1 sono articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei di prestazioni ed oneri, su proposta del comitato amministratore della gestione, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

ART. 35.

(Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi a carico dello Stato).

1. Alla gestione di cui all'articolo 34 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresen-

tanza, rispettivamente. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 20, 23, 26, 29 e 32.

ART. 36.

(Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi a carico dello Stato).

1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 35 ha i seguenti compiti:

a) predisporre in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) vigilare sull'afflusso dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione, nonché sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

c) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione.

ART. 37.

(Fondo sociale).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 è soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma 1 sono assunte dalla gestione costituita ai sensi dell'articolo 34.

CAPO III

ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO

ART. 38.

(Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente la sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confedera-

zioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ».

3. Il quarto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

ART. 39.

(Competenze dei comitati regionali).

1. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:

a) coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

b) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;

e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

f) attuare i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta non svolge i compiti indicati alla lettera a) del comma 1.

ART. 40.

(Composizione dei comitati provinciali).

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Presso ogni sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito un comitato composto da:

1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, compresi i mezzadri e i coloni;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente la sede provinciale dell'Istituto ».

ART. 41.

(Organi collegiali periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

1. Dei comitati provinciali di cui all'articolo 40 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante per ciascuna delle province autonome.

2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

ART. 42.

(Contenzioso in materia di prestazioni).

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) le prestazioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

e) la pensione sociale;

f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

g) i trattamenti familiari;

h) l'assegno per congedo matrimoniale;

i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1 ad eccezione di quelle di cui alle lettere c) ed f) sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) del capoverso dell'articolo 40.

3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera c) del comma 1 sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4) e 5) del capoverso dell'articolo 40 e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. I ricorsi concernenti la lettera a) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.

5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta. I ricorsi concernenti le prestazioni della mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono decisi in base alla normativa preesistente.

8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

10. Sono abrogati il numero 1) e il numero 11) del primo comma dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 43.

(Commissioni per l'istruzione dei ricorsi).

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — 1. I comitati provinciali possono costituire nel loro seno, alle condizioni previste nel regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, una o più commissioni per l'istruttoria dei ricorsi. Ogni commissione deve avere una

composizione che rifletta proporzionalmente quella del comitato in seno al quale è costituita.

2. Il comitato provinciale, ad eccezione della decisione dei ricorsi che è ad esso riservata, può svolgere i suoi compiti anche suddiviso in sezioni, costituite nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione ».

ART. 44.

(Contenzioso in materia di contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

1. Il comitato amministratore per la gestione degli artigiani e quello per la gestione speciale degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

2. Il comitato amministratore per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta.

6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'INPS.

ART. 45.

(Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro).

1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

3. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

ART. 46.

(Delegificazione).

1. Le disposizioni legislative e di regolamento, vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che disciplinano, per le gestioni amministrative dall'INPS, l'organizzazione e la procedura relativa all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione ed alla determinazione, liquidazione ed erogazione delle prestazioni, nonché quelle relative all'organizzazione della gestione dell'Istituto, ivi comprese quelle in materia contabile e finanziaria, di acquisizione di beni mobili ed immobili e di esecuzione delle opere, forniture e servizi in genere, restano in vigore, ove non contrastino con le disposizioni della presente legge all'adozione dei regolamenti di cui al comma 2.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, nelle materie di cui al comma 1, regolamenti con deliberazioni immediatamente esecutive.

ART. 47.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).

1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione vigila:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione assorbe le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

5. La Commissione è costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.